

26298/08



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Udienza pubblica in
data 14/10/2008

OGGETTO
Appalto di servizi

R.G.N.11198/2006
cron. 26298
Rep. 7143

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Alessandro Criscuolo	Primo Presidente f.f.
dott. Antonino Elefante	Presidente di sezione
dott. Roberto Preden	Presidente di sezione
dott. Alfredo Mensitieri	Consigliere
dott. Antonio Merone	Consigliere
dott. Pasquale Picone	Consigliere
dott. Mario Finocchiaro	Consigliere
dott. Fabrizio Forte	Consigliere
dott. Aniello Nappi	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, domiciliato in Roma, via della Frezza 17, rappresentato e difeso dagli avv. P.Collina e G.De Ruvo, come da mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

874

Mafar s.r.l., domiciliata in Roma, via Crescenzio 58, presso l'avv. M.M. La Marra, rappresentata e difesa dall'avv. P. Martini, come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 3629/2005 della Corte d'appello di Roma, depositata il 5 settembre 2005

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori avv. De Ruvo, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e avv. Martini per la resistente, che ne ha chiesto il rigetto.

Udite le conclusioni del P.M., R. Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado dichiarativa della giurisdizione del giudice amministrativo, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dalla Mafar s.r.l. di condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della somma di £. 25.000.000, oltre interessi e ri-



valutazione, per la revisione prezzi di un appalto di servizi stipulato con l'ente convenuto per ospitalità alberghiera e cure termali dei suoi assistiti negli anni dal 1995 al 1999.

Hanno ritenuto i giudici d'appello che l'appaltatore di servizi ha diritto alla revisione dei prezzi e quindi è il giudice ordinario ad avere giurisdizione sulla sua domanda, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 537 del 1993, come modificata dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994.

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione l'I.N.P.S., che ha proposto due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la Mafar s.r.l.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sostenendo che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, «il procedimento di revisione dei prezzi, nella fase del riconoscimento, è presidiato dal potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, sicché, in tale fase, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo; solo a seguito del riconoscimento da parte dell'am-



ministrazione committente la posizione dell'appaltatore assume consistenza di diritto soggettivo, e può pertanto essere fatta valere davanti al giudice ordinario».

Nel caso in esame, dunque, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, perché la stessa società attrice ha riconosciuto che l'amministrazione le ha negato la revisione dei prezzi.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce omissione di pronuncia, in quanto i giudici del merito hanno appunto omesso di considerare che nel caso in esame si trattava di una pluralità di contratti annuali, non di un unico contratto rientrante nella disciplina della legge n. 537 del 1993.

2. La decisione sulla questione di giurisdizione proposta dal ricorrente esige che sia innanzitutto definita la qualificazione giuridica del contratto controverso.

Le parti non contestano in realtà che si tratti di un contratto di appalto di servizi, come del resto ritenuto anche dalla corte d'appello. E tuttavia con il secondo motivo del ricorso il ricorrente sembra negare che si tratti di un contratto a esecuzione continuata, quando deduce che non è in discussione un unico contratto bensì quattro distinti



contratti, ciascuno di durata annuale, cui non sarebbe pertanto applicabile la revisione dei prezzi prevista dall'art. 6 della legge n. 537 del 1993.

Occorre dunque precisare che, quand'anche si trattasse di distinti contratti, ciascuno di durata annuale, si tratterebbe comunque di contratti a esecuzione continuata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito; senza che la premienza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni. Sicché, «secondo i principi applicabili in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi, salva l'applicazione degli elementi del contratto non prevalente se regolati da norme compatibili con quelle del contratto prevalente» (Cass., sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150, m. 578766). In particolare «il contratto avente ad oggetto sia la concessione del-



l'uso di un immobile, dietro pagamento di un canone, sia altre prestazioni consistenti nell'erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione, costituisce contratto atipico misto, al quale può applicarsi la disciplina dell'appalto di servizi, in base alla teoria dell'assorbimento, che privilegia la disciplina dell'elemento in concreto prevalente» (Cass., sez. III, 8 febbraio 2006, n. 2642, m. 587654).

Ne consegue che, come già precisato, quand'anche nel caso in esame si trattasse di più contratti, ciascuno di durata annuale, non ne muterebbe la qualificazione di contratti a esecuzione continuata.

Deve ritenersi infatti che l'appalto di servizi, diversamente dall'appalto d'opere, sia un contratto a esecuzione continuata (Cass., sez. III, 9 novembre 1977, n. 4818, m. 388421). E così definita la qualificazione giuridica dei rapporti controversi, ne risulta applicabile, ai fini della giurisdizione, l'art. 6 comma 19 della legge n. 537 del 1993, che devolve le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Va comunque chiarito che, con la pretesa alla revisione dei prezzi, la Mafar ha fatto valere un inte-



resse legittimo, posto che lo stesso art. 6 della legge n. 537 del 1993, pur ammettendo la revisione, affida al potere discrezionale della pubblica amministrazione l'accertamento dei presupposti per il suo riconoscimento.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio.


Considerate le posizioni e le argomentazioni espresse dalle parti, si giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cui rimette le parti, e compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2008.

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



Depositata in Cancelleria



oggi, **31 OTT. 2008**

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

